

Decreto Commissario Delegato OO.C.D.P.C. 621,622/2019 e 647/2020 n. 10/2020.
Allegato 1 - Modalità di presentazione della domanda C1 approvata con O.c.d.p.c. n. 647/2020
Comparto Attività economiche, produttive.

1. Eventi di riferimento e territori interessati

Come è noto alla fine del 2019 si sono succeduti sul territorio ligure tre eventi di calamità naturali; per ciascuno di essi è stato dichiarato lo Stato di Emergenza nazionale:

periodo 14 ottobre – 8 novembre (Provincia di Genova, La Spezia, Savona) (DCM del 21 novembre 2019);

periodo 22-24 novembre (intero territorio regionale) (DCM del 2 dicembre 2019);

periodo 20-21 dicembre (intero territorio regionale) (DCM del 13 febbraio 2020).

L'Ordinanza Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 647/2020, accogliendo le richieste di Regione Liguria, ha unificato le procedure di gestione dei tre eventi.

2. Chi può presentare la domanda di ammissione al contributo.

Possono presentare la domanda di ammissione al presente bando le attività economiche e produttive, i professionisti e i titolari di Partita Iva, le imprese proprietarie dell'immobile sede dell'attività economica e/o produttiva, o che costituisce l'attività, che:

- I. hanno subito danni a seguito dell'evento in oggetto;
- II. hanno presentato la segnalazione del danno (modello AE alla Camera di Commercio competente per territorio) nei termini e con le modalità previste;
- III. non sono sottoposte a procedure concorsuali ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale per cui sia intervenuto il relativo decreto di ammissione;
- IV. risultino attive al momento della presentazione della domanda di cui al presente bando, o sia in corso la procedura per la richiesta di attivazione;
- V. non sono destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- VI. non sono destinatarie delle misure di divieto, sospensione o decadenza ex art.67 del D. Lgs. 159/2011;

In particolare i danni occorsi devono avere compromesso la capacità produttiva, anche se solo parzialmente; in caso contrario la domanda è presentata ai soli fini della ricognizione per futuri, eventuali contributi.

Ai fini della definizione di impresa si utilizza la definizione di cui all'allegato 1 del Regolamento (CE) n. 651/2014 della Commissione del 17/6/2014.

Le società o associazioni senza fini di lucro non aventi partita iva o non iscritte alla Camera di Commercio (REA) non possono partecipare al presente bando.

Ogni impresa può presentare una sola domanda; nel caso siano state presentate più segnalazioni di danno (modello AE) da parte di una singola impresa per diversi beni e/o unità locali deve essere presentata comunque un'unica domanda comprendente la totalità dei danni occorsi.

Ai sensi della citata normativa le persone fisiche proprietarie dell'immobile sede di un'attività non possono essere destinatarie dei contributi in oggetto; pertanto nel caso di danno all'immobile sede dell'attività di proprietà di persona fisica lo stesso deve essere stato segnalato con il mod. AE dall'impresa conduttrice al momento dell'evento, che può presentare la domanda di accesso indicando gli interventi di ripristino dei beni immobili del proprietario persona fisica ed allegando l'autorizzazione dello stesso.

In tale caso la rendicontazione delle spese sostenute e degli interventi effettuati dovrà essere comprovata da documentazione di spesa intestata esclusivamente all'attività stessa.

Nell'ipotesi di affitto di azienda e gli altri casi nei quali non vi è corrispondenza tra l'attività proprietaria dei beni danneggiati e l'attività che gestisce gli stessi la domanda deve essere presentata dall'effettivo gestore.

I danni occorsi agli immobili devono riguardare fabbricati che costituiscono sede o unità locale dell'impresa richiedente; sono inoltre ammissibili all'istruttoria le domande presentate per beni (macchinari, attrezzature, scorte, materie prime, semilavorati) siti al momento dell'evento in luoghi diversi da sedi e/o unità locali, quali a titolo esemplificativo cantieri o simili.

E' inoltre ammissibile la domanda per l'unità immobiliare che costituisce l'attività, come nell'ipotesi di impresa proprietaria di immobili destinati alla locazione (o analogo contratto), sia residenziale che produttiva o agricola, e anche se non occupati al momento dell'evento.

L'attività economica che dopo aver segnalato i danni occorsi con il modello AE trasferisce la proprietà dei singoli beni danneggiati o effettua il trasferimento d'azienda non può presentare la domanda di contributo C1; parimenti il soggetto subentrante, che non è stato danneggiato dagli eventi in oggetto, non può presentare domanda di contributo.

La presentazione del modello AE nei tempi e nelle modalità previste costituisce requisito indispensabile per presentare la domanda di contributo C1; sono comunque ammesse domande di contributo con importi variati quantitativamente e/o qualitativamente rispetto a quanto già segnalato con il modello AE.

3.contributi previsti

La domanda di contributo C1 può essere presentata :

a) come domanda di contributo ai sensi dell'art. 3, comma 3 dell'O.c.d.p.c. n. 647/2020 : "Per l'immediata ripresa delle attività economiche e produttive sulla base di apposita relazione tecnica contenente la descrizione delle spese a tal fine necessarie, nel limite massimo di Euro 20.000,00, quale limite massimo di contributo assegnabile ad una singola attività economica e produttiva";

b) come ricognizione dei fabbisogni per il ripristino dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, da porre in essere sulla base di procedure definite con successivi provvedimenti statali nel limite delle risorse che saranno rese disponibili.

A titolo esemplificativo un'impresa che ha subito un danno pari a Euro 100.000,00 che hanno determinato la compromissione (anche se solo parziale) della capacità produttiva può, presentando il modello C1, fare direttamente domanda per un contributo sino ad Euro 20.000,00, e avere la possibilità di accedere ad ulteriori bandi per la copertura della restante parte del danno, a valere sulle risorse che potranno essere rese disponibili.

I futuri provvedimenti potranno pertanto stanziare ulteriore risorse, definendo le modalità di accesso per eventuali ulteriori contributi, anche attraverso successive integrazioni della domanda C1.

Si rimanda comunque al testo della domanda C1 per il dettaglio delle misure previste.

4.come presentare la domanda

Per chiedere l'accesso al bando è necessario compilare la domanda di contributo di cui al modello C1 approvata con l'O.C.D.P.C. n. 647/2020; la domanda di contributo deve essere presentata dal legale rappresentante entro il termine perentorio di **martedì 15 settembre 2020** alla Camera di Commercio territorialmente competente.

La domanda può essere spedita a mezzo posta con raccomandata oppure tramite posta elettronica certificata (PEC). Nel caso di spedizione tramite PEC fa fede la data di invio dell'e-mail certificata, mentre nel caso di invio tramite raccomandata fa fede la data risultante dal timbro dell'ufficio postale accettante.

Per la provincia di Genova: CCIAA di Genova, sito web www.ge.camcom.gov.it/ PEC cciaa.genova@ge.legalmail.camcom.it

Per le province di Imperia, La Spezia e Savona: CCIAA delle Riviera di Liguria, sito web www.rivlig.camcom.gov.it/ PEC cciaa.rivlig@legalmail.it

Alla domanda deve essere allegata la fotocopia di un documento di identità del richiedente il contributo in corso di validità.

Nel caso di inoltro tramite PEC è possibile firmare la domanda con i correnti sistemi certificati di firma digitale od in alternativa allegando la copia sottoscritta dal richiedente (scansione) in formato .pdf o .jpg di un documento di identità

Piazza De Ferrari, 1 - 16121 Genova

✉ Email: settore.emergenze@regione.liguria.it - ✉ Pec: protocollo@pec.regione.liguria.it

in corso di validità del richiedente il contributo.

La domanda Mod. C è soggetta alla normativa ordinaria che prevede il pagamento dell'imposta di bollo di Euro 16,00; in caso di invio cartaceo, la marca va applicata nell'apposito spazio nella domanda.

In caso di trasmissione tramite PEC la domanda va corredata del modello F23 comprovante il pagamento dell'imposta di bollo; la compilazione del modello F23 deve avvenire con i seguenti parametri: importo dell'imposta di bollo € 16,00; codice 456T nel campo 11; codice 2020DCD647RL nel campo 10; nel campo 12 (Descrizione) inserire "Imposta di bollo su istanza DCD647n.10/2020 Reg. Liguria".

Le indicazioni fornite sono gli unici elementi peculiari rispetto al modello F23, per la cui compilazione si rimanda alle istruzioni presenti sul sito dell'Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it.

Una volta effettuato il pagamento, il modello F23 deve essere scansionato e inserito tra i documenti allegati alla domanda.

Per ulteriori informazioni possono essere contattati gli Uffici camerali ai contatti che saranno resi disponibili sui rispettivi siti web istituzionali sopra indicati.

5. tipologie di beni danneggiati ammissibili a contributo

Si rimanda al modello C1, nel quale sono indicate le tipologie di beni ammissibili a contributo e quelle escluse.

6. Iter della domanda

L'art. 3 dell'O.c.d.p.c. n. 647/2020 prevede che in questa fase il Commissario delegato definisca la stima delle risorse necessarie per l'erogazione dei contributi per l'immediato sostegno alla popolazione e al tessuto economico, sulla base della modulistica "C1" approvata con la stessa Ordinanza.

All'esito di tale ricognizione il Commissario delegato provvede a riconoscere i contributi ai beneficiari secondo criteri di priorità e modalità attuative fissati con propri provvedimenti, a valere sulle risorse che saranno rese disponibili con successiva deliberazione del Consiglio dei Ministri come previsto dall'articolo 24, comma 2, del Codice della Protezione Civile (d.lgs. n. 1/2018).

La Camera precedente trasmette entro il 30 settembre 2020 l'elenco delle domande C1 presentate attraverso il modello riepilogativo C2, trasmesso sempre anche in formato editabile a settore.emergenze@regione.liguria.it.

Si rappresenta che le tempistiche ristrette discendono dalla necessità di rispettare i termini dati dall'Amministrazione statale per la successiva Deliberazione di stanziamento delle risorse; pertanto le istruttorie in ordine all'ammissibilità ai contributi per l'immediato sostegno di cui all'art. 3, comma 3 dell'O.C.D.P.C. n. 647/2020 dovranno essere definite prima del provvedimento commissariale di concessione dei contributi, che potrà avvenire solo a seguito della deliberazione delle necessarie risorse.

Pertanto nell'evidenziare la necessità di trasmettere i dati nei termini previsti, si precisa che i controlli sulle domande presentate potranno essere conclusi anche successivamente al termine sopra indicato del 30 settembre, comunque prima del provvedimento commissariale di concessione.

Si precisa che l'appendice 1 al modello C1 è a carico del Comune in cui è avvenuto il danno e non è da compilare in questa fase.